



# *Prefettura di Cuneo*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

Prefettura Cuneo

Prot. Uscita del 11/03/2020

Numero: **0013488**

Classifica: Area.Gabinetto - 15-1



Cuneo, data protocollo

Al Sig. Presidente  
della provincia di

Cuneo

Ai Sigg.ri Sindaci  
dei Comuni della provincia

Loro sedi

Ai Sigg.ri Commissari Straordinari  
dei Comuni di

Briga Alta  
Rossana

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale.

Con il d.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Edizione straordinaria del 9 marzo 2020, n.62, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, le misure di contenimento del virus COVID-19, già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, sono state estese all'intero territorio nazionale.

Per effetto del suddetto provvedimento cessano di avere efficacia, ove incompatibili con le disposizioni del nuovo decreto, le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

L'art. 1 del nuovo d.P.C.M. introduce, come ulteriore misura, il divieto sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Inoltre, l'art. 1, punto 3) del nuovo decreto, nel sostituire integralmente la lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, sospende su tutto il territorio nazionale gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, consentendo unicamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Nell'ultimo alinea dello stesso art. 1, punto 3) si stabilisce, altresì, che lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Si evidenzia come anche nel nuovo provvedimento l'elemento fondamentale sotteso alle prescrizioni ivi contenute risieda nella necessità di limitare al massimo gli spostamenti sul territorio, che risultano consentiti unicamente per ragioni lavorative, di salute o per altre necessità (quali ad esempio l'acquisto di beni essenziali), che dovranno essere comprovate da idonei elementi



# *Prefettura di Cuneo*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

documentali da fornire anche mediante autodichiarazione resa su moduli prestampati già in dotazione alle Forze di polizia.

La veridicità delle suddette autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato ai sensi delle normative vigenti.

Ciò premesso si ritiene opportuno fornire primi chiarimenti in merito ad alcune delle principali questioni applicative emerse:

- è consentito lo spostamento da un Comune ad un altro per esigenze lavorative, di salute o per situazioni di necessità adeguatamente comprovate;
- chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Una volta rientrati, ci si potrà spostare solo per le succitate motivazioni;
- non sono previste limitazioni per il transito delle merci, né per la circolazione dei corrieri merci;
- il limite orario dalle 6,00 alle 18,00 in cui sono consentite le attività di ristorazione e bar è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività potrà comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio, da effettuarsi secondo le modalità che non prevedano contatti personali.

Ai fini di assicurare la piena attuazione delle misure preordinate a garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19, si richiamano le disposizioni impartite dal Questore con l'ordinanza di servizio prot. n. 0011709, del 10 marzo 2020, inviata anche alle SS.LL. con invito a concorrere ai servizi predisposti con le locali Polizie Municipali.

Si ritiene inoltre opportuno richiamare l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 14 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".

Si segnala, da ultimo, che sul sito *online* della Presidenza del Consiglio dei Ministri ([www.governo.it](http://www.governo.it)) è stata creata un'apposita sezione, accessibile direttamente dalla *home page* del sito, nella quale sono contenute le risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo con il provvedimento in argomento (*Frequently Asked Question - F.A.Q.*).

Sul sito *web* del Ministero dell'Interno è inoltre consultabile un analogo spazio, specificamente dedicato alle prescrizioni relative agli spostamenti sul territorio nazionale.

Nel confidare nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL., si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni in merito all'applicazione delle misure in argomento e si prega di tenere informata questa Prefettura di ogni evenienza di rilievo nei rispettivi territori.

IL PREFETTO  
(Russo)

